

TAR Sardegna, 28.10.2014, n. 867

Materia: causa servizio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pisano, con domicilio eletto presso Marco Pisano in Cagliari, via Puccini n. 2;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 243 del 5.12.2013, notificato alla ricorrente il 18.12.2013, emesso dalla Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva - Ministero della Difesa, con il quale veniva respinta l'istanza presentata per il riconoscimento dei benefici previsti dal -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente mediante nota del 9.12.2013;
- del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari mod. BL/B-N ACMO - 122844 del 16.1.2013 per quanto lesivo nei confronti della ricorrente;
- del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari mod. BL/G-N ACMO - 13698 del 3.5.2013 per quanto lesivo nei confronti della ricorrente;

- del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 17542/2013, reso nell'adunanza n. 291/2013 il 25.6.2013;
- della nota del Ministero della Difesa prot. M D/GPREV/I/4^/SSB/064063 del 22.7.2013, recante comunicazione ex art. 10 bis;
- di tutti gli altri atti del procedimento di valutazione antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde la ricorrente di essere stata ammessa a domanda all'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano con decorrenza giuridica in data 23 ottobre 2006.

Veniva quindi incorporata quale VFP1 con il quinto blocco anno 2006 presso il 235° reggimento volontari "Piceno" in Ascoli Piceno.

Ha poi svolto i propri servizi comandati dal 4 giugno 2009 al 25 maggio 2011 presso il Poligono interforze del Salto di Quirra in Perdasdefogu.

Il 25 maggio 2011 veniva collocata in congedo illimitato per fine ferma.

A seguito di accertamenti sanitari scopriva di essere affetta da una -OMISSIS-.

Richiedeva quindi il riconoscimento della dipendenza della -OMISSIS- da causa di servizio con i benefici diretti di legge.

Il 20 novembre 2012 richiedeva anche la concessione del beneficio della speciale elargizione ai sensi del -OMISSIS-.

Il 30 novembre 2012 ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS- la ricorrente veniva visitata dalla C.M.O. che, con verbale del 16 gennaio 2013, accertava la -OMISSIS-.

Il 22 marzo 2013 ai fini della concessione dei benefici previsti dal -OMISSIS- veniva nuovamente visitata dalla C.M.O. che con verbale del 3 maggio 2013 accertava la -OMISSIS-.

Il 25 giugno 2013 si riuniva il Comitato di verifica per la cause di servizio il quale esprimeva parere negativo circa l'istanza diretta alla speciale elargizione non riconoscendo l'imputabilità della -OMISSIS- a cause di servizio.

Veniva quindi notificato alla ricorrente il provvedimento finale di diniego che è stato impugnato unitamente a tutti gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi in diritto:

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8, 10, 10 bis e 2 della L. 241 del 1990, carenza e/o assenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 9 maggio 2014 la ricorrente e l'Amministrazione depositavano memoria difensiva.

Alla udienza pubblica dell'11 giugno 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'art. -OMISSIS- così recita:

“-OMISSIS-.

1. -OMISSIS-, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge -OMISSIS-, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione -OMISSIS-, di cui all'articolo 5.
3. Le -OMISSIS- si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle -OMISSIS- dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le -OMISSIS- non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale

superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.

8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata -OMISSIS-, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle -OMISSIS- -OMISSIS-, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze”.

Visto il richiamo al -OMISSIS- il quadro entro cui ci si deve muovere è il seguente:
- è il Comitato di verifica che ha il compito di accertare l'esistenza del nesso di causalità o concausalità e quindi la riconducibilità delle -OMISSIS- dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione;
è tale organo a dover esprimere il giudizio finale sulla eziologia diagnosticata dalla commissione medico - ospedaliera.

Gli accertamenti quindi rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione. Le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione.

Tale sindacato non si può estendere al merito delle valutazioni medico – legali dell'Amministrazione.

Nel caso qui sottoposto all'attenzione del Collegio, il Comitato di verifica ha espresso un motivato parere in ordine alla non dipendenza da causa di servizio dell'-OMISSIS- della ricorrente e non è dato rinvenire illogicità o irrazionalità dello stesso né, tantomeno, un vizio procedimentale.

Non è superfluo sottolineare che la posizione della ricorrente è stata esaminata dal Comitato di Verifica per due volte (una in data 25.06.2013 e una in data 22.10.2013).

Non è quindi rilevabile un difetto di istruttoria né è possibile considerare non ponderata la valutazione della posizione della ricorrente. La fattispecie è stata (come risulta dagli atti di causa) accuratamente valutata ed è stata tenuta in debito conto la particolarità della situazione motivando adeguatamente il parere negativo espresso.

In ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla ricorrente si deve osservare che la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell'Amministrazione tramite il proprio Comitato di verifica (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).

Va ancora osservato, quanto ai rilievi che la difesa della ricorrente muove al procedimento seguito dall'Amministrazione, che l'art. 10 bis l. n. 241 del 1990, nel disciplinare l'istituto del cd. "preavviso di rigetto", ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, l'obbligo di motivazione gravante sulla P.A. a fronte delle osservazioni proposte a seguito del preavviso di rigetto non impone ai fini della legittimità del

definitivo diniego dell'istanza dell'interessato, la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (ex multis T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2014, n 395).

Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014